

Verbale dell'incontro del 20 febbraio presso la Sede dell'Opera
ONA (Dr Sbardella, Fantini) Generali (Dr Gottardi, De Pieri) Taverna SpA (Sgrò, Motta)

A fronte di una generale soddisfazione per l'andamento del contratto assicurativo vengono fatte rilevare da parte dell'ONA le problematiche inerenti la Centrale Operativa nel periodo di dicembre e protrattesi sino alla fine di gennaio, già oggetto di segnalazioni da parte del Broker e conferma di intervento da parte di Generali.

Da parte di Generali viene ribadito di aver apportato tutti i correttivi per la soluzione ai problemi occorsi con la nota che eventuali disservizi che ancora dovessero verificarsi - debitamente segnalati e risolti - potrebbero essere le "code" di quanto verificatosi.

Da parte del Broker si ribadisce la necessità di una tempestiva gestione dei "recall" che ancora presenta dei malfunzionamenti (gli assicurati che lasciano il recapito telefonico non vengono ricontattati dal personale preposto della CO)

Viene richiesto a Generali, che esprime parere favorevole:

- possibilità di includere in polizza il personale del Corpo Provinciale dei VVF di Aosta, a far data dalla formale adesione della Provincia all'Opera Nazionale. Verranno trasmessi gli elenchi nominativi e, sulla base della data di decorrenza verrà calcolato il premio di regolazione.
- possibilità di mantenimento in copertura (con adesione volontaria) dei familiari di Vigili, o pensionati, deceduti. (aderenti volontariamente).

Vengono poi trattati alcuni punti sui quali l'ONA richiede una estensione rispetto a quanto contrattualmente previsto.

1. Art. 7 malattie cardiovascolari

Alla luce delle nuove tecniche mediche viene richiesto di sostituire il punto "tromboendarterectomia carotidea" con "trattamento chirurgico delle stenosi carotidee con tromboendarterectomia carotidea o per via per cutanea con stenting anche medicato".

La Compagnia accetta tale variazione.

2. Art. 10 garanzia trasporto

Viene richiesta l'elevazione del massimale ad € 25000,00 comprendendo oltre al mezzo di trasporto anche le cure, i presidi sanitari e le risorse professionali umane e strumentali necessarie al trasporto in sicurezza dell'assicurato.

La Compagnia accetta l'elevazione del massimale di cui sopra limitatamente in caso di utilizzo dell'aereo sanitario.

3. Viene richiesto di considerare l'Ossigenoterapia iperbarica come (terapia) presidio terapeutico anche in patologie non subacquee purchè esista l'indicazione terapeutica.

Generali conferma la non necessità di alcuna estensione in quanto effettivamente l'ossigenoterapia rientra nella classificazione di presidi terapeutici e come tale già presente nelle condizioni di polizze. Probabilmente GGL ha considerato non indennizzabili tali eventi tratta in inganno dall'esistenza in polizza di specifica garanzia mirata alle cure per l'operatore subacqueo.

Sarà cura di Generali informare GGL circa la necessità di considerare l'ossigenoterapia iperbarica quale presidio terapeutico anche in patologie non subacquee (e operatore non sub).

4. Cataratta traumatica o causata da agenti fisici, distacco della retina ecc. (a seguito di infortunio durante l'attività lavorativa). Viene richiesto di estendere quanto previsto all'art. 11.4 in modo da ricomprendere tali patologie ed il rimborso delle spese sostenute per il recupero della funzionalità visiva o per mantenere una sufficiente acuità visiva (per il personale non operativo).

Generali obietta di non potere accogliere tale richiesta stante la difficoltà a ricondurre tali eventi ad infortunio in servizio.

I singoli casi di infortuni in servizio che possano portare a necessità di cure e/o intervento chirurgico verranno considerati di volta in volta nell'ambito della garanzia shock e traumi (art.11.3)

5. Art. 11.1. Viene richiesto di considerare la terapia fisica e riabilitazione come prestazione garantita anche in caso di stato patologico esitato da infortunio in servizio (conseguenza dell'infortunio che si protrae nel tempo e degenera in stato patologico).

In considerazione del limitato numero di eventi e della necessità assistenziale perseguita dall'ONA nel tutelare il vigile anche nelle "conseguenze" di un trauma in servizio, Generali accetta di considerare liquidabili tali sinistri interpretando in maniera "estensiva" quanto previsto a termini di polizza. Condicio sine qua non sarà la riconducibilità ad un evento certo di infortunio subito in occasione di servizio di data non anteriore al 2001.

Il Broker si impegna a continuare nell'attenta verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie alla richiesta di indennizzo (doc medica, rapporto di infortunio del Comando e/o certificato del PS ecc.) e richiedere la documentazione mancante.

Tali sinistri ed i relativi importi liquidati vengono tenuti "separati" dagli altri sinistri per poterne costantemente monitorare l'entità.

6. Art. 11.3.
Viene richiesto di ricomprendere le lesioni da sforzo (o traumi interni) a seguito di infortuni quali le lesioni che interessano le strutture tendinee e muscolari (disinserzioni, strappi, ernie muscolari), ossee (infrazioni e fratture), fibrose (ernie discali), viscerali (ernie intestinali ed inguinali).

Anche in tali casi viene richiesta alla Compagnia un'interpretazione estensiva del dettato contrattuale per ricomprendere in tale articolo le cure per situazioni derivanti da traumi anche qualora si configurino tecnicamente come situazioni patologiche. La richiesta deve comunque essere motivata come conseguenza di infortunio subito in occasione di servizio di data non anteriore al 2001 e resta salva la necessità di verificare che le condizioni in cui si è verificato l'infortunio siano coerenti con lo sviluppo patologico denunciato. Il controllo preventivo della documentazione sarà effettuato dal Broker.

Generali su tali presupposti esprime il proprio consenso precisando che anche in questo caso i sinistri e relativi importi liquidati verranno tenuti "separati" dagli altri sinistri per poterne costantemente monitorare l'entità.

Infine per quanto attiene i sinistri ad oggi respinti e rientranti nelle casistiche sopra riportate, il broker si impegna a inviare a Generali un riepilogo con una minima descrizione per consentirne la liquidazione nei termini concordati.

RAB CUB PI VVE